Concordato Preventivo Biennale (CPB) – Contribuenti ISA - Che cos'è

Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2025

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 – *Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale* e successive modificazioni e integrazioni).

Possono accedere i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli **Indici sintetici di affidabilità** (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Calcolo della proposta di Concordato, Adesione e Revoca

Al fini dell'applicazione del CPB, ciascun contribuente può calcolare la propria **proposta per la definizione biennale** del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l'applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l'utilizzo del ***software "Il tuo ISA 2025 CPB"***.

La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all'interno dell'applicativo, terrà conto:

- del reddito dichiarato e del livello di affidabilità relativi al periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta;
- di possibili eventi straordinari occorsi durante il primo anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando il relativo campo del modello dichiarativo. Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del citato DPR.

Adesione e Revoca

Il contribuente può **aderire** alla proposta di Concordato o **revocare** una precedente proposta accettata per il biennio 2025-2026, entro il **30 settembre 2025**. Per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare è possibile aderire alla proposta di Concordato o revocare una precedente proposta accettata per il biennio 2025-2026 entro **l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**.

Modalità di adesione e revoca

Adesione

I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni **possono aderire al CPB per i periodi d'imposta 2025 e 2026**, entro i termini previsti per l'adesione, mediante invio telematico del "Modello CPB 2025/2026", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 aprile 2025.

L'adesione può essere effettuata con le seguenti modalità:

- **invio congiunto al modello ISA**(relativo al periodo d'imposta 2024), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025);
- **invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025,** con compilazione della **casella "Comunicazione CPB" con il codice 1 ("Adesione")**.
  Questa modalità ha natura **non dichiarativa** e serve esclusivamente a comunicare l'adesione.

Per entrambe le modalità di adesione è necessario, tramite il *software* fornito dall'Agenzia**:**

- accedere alla sezione **"Compila"** e selezionare il **"modello ISA-CPB";**
- inserire tutti i dati richiesti (ISA e CPB) e confermare l'adesione alla proposta selezionando la casella **"Accettazione".**

Completata la compilazione, le operazioni da effettuare variano a seconda della modalità di invio scelta:

- per l'invio congiunto al modello ISA, è necessario cliccare su **"Invia"**, selezionare **"Modello ISA-CPB"**, scegliere la posizione e successivamente cliccare su **"Trasferisci**".
- per l'invio autonomo, occorre cliccare su "**Invia"**, selezionare **"Modello CPB**", scegliere la posizione e completare l'operazione cliccando su "**Trasferisci**".

Revoca

La **revoca dell'adesione ad una proposta CPB**, precedentemente accettata per il biennio 2025-2026, deve avvenire per via telematica, entro gli stessi termini previsti per l'adesione, compilando i seguenti campi del "Modello CPB 2025/2026":

- "Codice ISA";
- "Codice attività";
- "Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)".

La revoca può essere comunicata **esclusivamente tramite invio autonomo**, utilizzando il frontespizio del modello REDDITI 2025, compilando la casella "Comunicazione CPB" con il **codice 2 ("Revoca")**. Anche in questo caso, la comunicazione ha natura **non dichiarativa**.

Per presentare una revoca è necessario, utilizzando il *software* fornito dall'Agenzia:

- cliccare su "**Compila**" e selezionare "**Revoca CPB**";
- proseguire con "**Crea nuova revoca CPB**", inserire i dati richiesti, quindi salvare e uscire dalla compilazione.

Completata la compilazione, occorre:

- cliccare su "**Invia**", selezionare "**Revoca CPB**", scegliere la posizione da revocare e cliccare su "**Trasferisci**".

Requisiti

Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro i termini per aderire al Concordato, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Condizioni ostative

Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- conseguimento, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
- adesione, durante il primo periodo d'imposta oggetto del Concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
- realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di Concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento d'azienda o ramo d'azienda ovvero modifica della compagine sociale che ne aumenta il numero di soci o associati (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato) con riferimento a società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati, qualora non vi sia adesione al Concordato sia da parte dell'associazione o società partecipata, sia, nei casi di adesione di queste ultime, da parte di tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo, per i medesimi periodi d'imposta.

La dichiarazione relativa all'assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del citato DPR.

Oggetto del Concordato

I redditi oggetto di Concordato riguardano:

- il **reddito di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'articolo 54 del TUIR, **senza considerare** i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di cui agli articoli 54-bis, comma 1 e 54-quater del TUIR; redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR ovvero corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale; la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023;
- il **reddito d'impresa**, di cui all'articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all'articolo 66 del TUIR, **senza considerare** i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi; utili o perdite relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, a un Gruppo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR; la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023.

Il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **senza considerare** le componenti individuate ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto di Concordato, sopra citate, ove rilevanti.

Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Effetti del Concordato

L'accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d'imposta oggetto di Concordato, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

- sono esclusi dagli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
- accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA (compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto);
- possono beneficiare di un'imposta sostitutiva ad aliquote ridotte sul maggior reddito concordato.

L'adesione al Concordato non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Cessazione e decadenza del Concordato

Cessazione

Il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l'accordo tra Fisco e contribuente.

Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

- cessazione dell'attività;
- modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità' fiscale);
- presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato;
- adesione al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
- realizzazione, durante i periodi d'imposta oggetto di Concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento d'azienda o ramo d'azienda ovvero modifica della compagine sociale che ne aumenta il numero dei soci o associati (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato) con riferimento a società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal Decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50 per cento;
- partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati, qualora non vi sia adesione al Concordato sia da parte dell'associazione o società partecipata, sia, nei casi di adesione di queste ultime, da parte di tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo, per i medesimi periodi d'imposta.

Decadenza

Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.

A titolo esemplificativo, si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti se non regolarizzati a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità ex art. 36-*bis* comma 3 DPR n. 600/1973, etc.

Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d'accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

Nel caso di decadenza dal Concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Modello e istruzioni

La modulistica CPB relativa ai periodi d'imposta 2025 e 2026 è stata approvata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 9 aprile 2025

Le istruzioni al modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026 sono state aggiornate in base alle disposizioni del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

Modello CPB 2025/2026 - pdf - Comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026

Istruzioni per la compilazione - pdf

CPB 2025/2026

Concordato preventivo biennale

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

	Codice ISA	
	Codice attività	
	Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 lavoro autonomo)	

QUADRO P

Concordato Preventivo Biennale

Condizioni di accesso

P01	Presenza dei requisiti		Barrare la casella
P02	Assenza di cause d'esclusione	**(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)**	Barrare la casella
P03	Presenza di eventi straordinari	**(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)**	

Dati contabili

P04	Reddito rilevante ai fini del CPB	,00
P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB	,00

Proposta CPB

P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025	,00
P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2026	,00
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025	,00
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2026	,00

Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righi P02 e P03

P10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2025 e il p.i. 2026 in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025 e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03

FIRMA

CPB Concordato preventivo biennale

– 2025/2026

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini della determinazione della proposta
di Concordato preventivo biennale
per i periodi d'imposta 2025 e 2026

ISTRUZIONI

Agenzia Entrate

1. IL MODELLO CPB

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di **Concordato preventivo biennale** (modello **CPB**) è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d'imposta 2025 e 2026.
Il CPB è disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13
Il modello CPB approvato e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate **www.agenziaentrate.gov.it**.
Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato. Il modello CPB deve essere utilizzato in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025.

2. PRESENTAZIONE

Si può aderire alla proposta di CPB con le seguenti modalità alternative:
– inviando il modello CPB congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi;
– inviando il modello CPB in modo autonomo.

3. COMPILAZIONE

I soggetti che applicano gli ISA, per effettuare il calcolo della proposta di CPB, devono compilare i campi presenti nel modello CPB.

In particolare, indicare:
– il codice fiscale;
– il codice ISA ;
– il codice attività relativo alla attività prevalente;
– la categoria reddituale di appartenenza, riportando nella relativa casella, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa oppure il codice 2, se si tratta di reddito di lavoro autonomo.

ATTENZIONE
Si precisa che tali informazioni vanno compilate anche nel caso in cui si intenda revocare l'accettazione di una precedente proposta di concordato.

Condizioni di accesso
– nel **rigo Po1**, barrando la casella, di non avere debiti tributari amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi ovvero, entro i termini per aderire al Concordato, di avere estinto i predetti debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Si precisa che i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili, non concorrono ai fini del calcolo di tale soglia;

– nel **rigo Po2**, barrando la casella, l'assenza di cause di esclusione. Si tratta in particolare delle seguenti fattispecie:

1) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
2) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del Codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
3) conseguimento, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
4) adesione, nel corso del primo periodo d'imposta del biennio oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
5) presenza, nel corso del primo periodo d'imposta del biennio oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione e conferimento che abbiano interessato la società o l'ente, ovvero presenza di modifiche della compagine sociale che abbiano interessato le società o le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si ricorda che le modifiche alla compagine sociale sono rilevanti se ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;

– nel **rigo Po3**, il codice corrispondente agli eventi straordinari, che si sono verificati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato, individuati con decreto ministeriale (vedi box "*Eventi straordinari*").
In particolare, indicare:
– con il **codice 1**, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
– con il **codice 2**, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
– con il **codice 3**, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni;

Eventi straordinari

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
  1. danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
  2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
  3. impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;
  4. sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Si precisa che le dichiarazioni relative a:

- assenza di condanne (rigo P02 punto 2). Con riferimento alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, si specifica che la presente dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto soltanto le sentenze di "patteggiamento" con le quali sia stata irrogata una pena superiore ai due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria;
- presenza di eventi straordinari (rigo P03);

sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del citato DPR.
Tali dichiarazioni sostitutive, in caso di accettazione della proposta di CPB, sono sottoscritte apponendo la firma al rigo P10.

Dati contabili

- nel **rigo P04**, il reddito di impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni relativo al p.i. 2024.
  In particolare,

  1) il **reddito di impresa** è individuato con riferimento agli articoli 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del predetto TUIR ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo TUIR.
  Nella determinazione del reddito di impresa non vanno considerate:
  - le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 del TUIR;
  - le sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 del TUIR;
  - le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti di cui all'articolo 101 del TUIR;
  - utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR. Si precisa che ai fini dell'individuazione di questi ultimi, si fa riferimento agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico;
  - la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216;

  2) il **reddito di lavoro autonomo** è individuato con riferimento all'articolo 54 del TUIR.
  Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo non vanno considerate:
  - le plusvalenze e le minusvalenze di cui agli articoli 54 bis, comma 1 e 54 quater del TUIR;
  - i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
  - i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale;
  - la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

- nel **rigo P05**, il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo d'imposta 2024.
  Il valore della produzione netta è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  Nella determinazione del valore della produzione netta non vanno considerate le componenti indicate, ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo, al punto 1) e al punto 2) del rigo P04, ove rilevanti ai fini IRAP. Si precisa, infine, che il valore della produzione netta va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 (cfr. circolare 17 settembre 2024, n. 18, par. 2.2.1).

Proposta CPB

- nel **rigo P06**, il reddito proposto ai fini del CPB per il p.i. 2025.
  Il **reddito d'impresa** proposto per il p.i. 2025 non considera i valori relativi a:

a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR. Si precisa che, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, si fa riferimento agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico;
c) la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **reddito di lavoro autonomo** proposto per il p.i. 2025 non considera i valori relativi a:
a) le plusvalenze e le minusvalenze di cui agli articoli 54 bis, comma 1 e 54 quater del TUIR;
b) i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
c) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale;
d) la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

– nel **rigo P07**, il reddito proposto ai fini del CPB per il p.i. 2026.
Il **reddito d'impresa** proposto per il p.i. 2026 non considera i valori relativi a:
a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR. Si precisa che, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, si fa riferimento agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico;
c) la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **reddito di lavoro autonomo** proposto per il p.i. 2026 non considera i valori relativi a:
a) le plusvalenze e le minusvalenze di cui agli articoli 54 bis, comma 1 e 54 quater del TUIR;
b) i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
c) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale;
d) la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

– nel **rigo P08**, il valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025. Si precisa che tale valore non considera le componenti del reddito d'impresa indicate alle lettere a), b) e c) del rigo P06 ovvero le componenti del reddito di lavoro autonomo indicate alle lettere a), b), c) e d) del medesimo rigo P06, ove rilevanti ai fini IRAP;

– nel **rigo P09**, il valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2026. Si precisa che tale valore non considera le componenti del reddito d'impresa indicate alle lettere a), b) e c) del rigo P07 ovvero le componenti del reddito di lavoro autonomo indicate alle lettere a), b), c) e d) del medesimo rigo P07, ove rilevanti ai fini IRAP.

Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righi P02 e P03

– apponendo la firma al **rigo P10**, si procede all'accettazione della proposta di CPB per il periodo d'imposta 2025 e periodo d'imposta 2026 ed alla sottoscrizione delle dichiarazioni rese ai righi P02 e P03. Si ricorda che l'accettazione della proposta è possibile in assenza di una proposta di concordato accettata dal contribuente per il biennio 2024-2025.